



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 02 – 18 NOVEMBRE 2022**

Riunione del 17 novembre 2022

Presidente                   Avv. Claudio Cutrera  
Componente                Avv. Giuseppe Bianco  
Componente                Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA/02/22/23 – Reclamo del tesserato Tampieri Luca avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Territoriale Fipav Emilia-Romagna, con decisione C.U. n. 5 del 10/11/2022 in relazione alla gara CFD 925 del 05/11/2022.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- letto il reclamo ed esaminati i documenti allegati;
  - sentito, all'udienza del 17/11/2022 il difensore della Società reclamante, Avv. Francesco Zoli, il quale si è riportato al proprio ricorso ed alla memoria integrativa, chiedendone l'integrale accoglimento;
  - ascoltato il tesserato Tampieri Luca, il quale ha riportato la propria versione dei fatti, negando gli addebiti contestati
- delibera quanto segue.

FATTO

Con C.U. n. 5 del 10/11/2022 il Giudice Sportivo Territoriale Fipav Emilia-Romagna comminava al tesserato Tampieri Luca la *“squalifica per una giornata effettiva di gara per penalizzazione 2 pen. e per atteggiamento e frase irrispettosa nei confronti degli arbitri a fine gara 2 pen.”*.

Innanzitutto, occorre rimarcare la perfetta corrispondenza fra quanto riportato nel rapporto di gara e quanto sostenuto dalla difesa del reclamante riguardo all'espressione profferita da quest'ultimo all'indirizzo degli arbitri di gara, vale a dire la parola *“complimenti”*.

Emerge, invece, un'evidente difformità fra quanto riportato nel rapporto di gara ed il contenuto della decisione del G.S.T. impugnata.

Nel rapporto di gara vengono, infatti, utilizzati i termini «ironica» e «strafottente» per



descrivere la «maniera» con cui l'odierno reclamante avrebbe “salutato” gli arbitri a fine gara, mentre nel provvedimento reclamato il Giudice Sportivo ha comminato due penalità per un generico “*atteggiamento e frase irrispettosa nei confronti degli arbitri a fine gara*”.

Dovendo esaminare il significato che l'espressione in questione assume oggettivamente, occorre rilevare che la stessa è assolutamente priva di qualsivoglia accezione negativa. Né, a causa della eventuale sensibilità del Direttore di gara, nella soggettiva percezione delle parole oggetto del contendere, può scaturire un provvedimento sanzionatorio a carico del tesserato che le abbia utilizzate.

Per costante giurisprudenza l'offensività delle espressioni eventualmente adoperate dall'agente non può, infatti, essere ancorata alla sensibilità della presunta persona offesa: da tutto quanto sopra discende la mancanza di qualsivoglia evidente e specifico “*vulnus*” a seguito del comportamento del reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello accoglie integralmente il reclamo proposto dal tesserato Tampieri Luca, annullando la squalifica per una giornata effettiva di gara irrogata a suo carico.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 18 Novembre 2022